

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Dei signori **ALFIO CLAUDIO SCROFANI** nato a Catania il 25-01-1965 (C.F. – SCRLCL65A25C351V), **GAETANO SCIACCA** nato a Catania il 14-08-1968 (C.F. – SCCGTN68M14C351N), **SALVATORE BIRRECI** nato a Biancavilla (CT) il 14-03-1965 (C.F. – BRRSVT63C14A841A), **MARIO CATALANO** nato ad Acireale (CT) il 13-03-1966 (C.F. – CTLMRA66C13A028A), **MARIO LOMBARDO** nato ad Acireale (CT) il 11-09-1966 (C.F. – LMBMRA66P11A028F), **GRAZIELLA PULVIRENTI** nata a Catania il 30-05-1965 (C.F. – PLVGZL65E70C351L), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi (fax 095-7463469, pec.enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania piazza Abramo Lincoln n. 19 giusta procure su fogli separati materialmente congiunti alla busta telematica contenente il presente atto =

L'avvocato Enrico Nicolò Buscemi dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e/o le notificazioni afferenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it =

CONTRO

La **CITTA' METROPOLITANA di CATANIA**, in persona del legale rappresentante in carica =

////

PREMESSE

Gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti a tempo indeterminato della resistente Città Metropolitana di Catania (già Provincia Regionale di Catania) inquadrati in categoria B.



Più in particolare gli stessi, dopo un lungo periodo in cui avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Amministrazione, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato con presa di servizio avvenuta in data 20-12-2001 e costantemente prorogato senza soluzione di continuità, venivano assunti a tempo indeterminato dalla resistente Amministrazione con le seguenti decorrenze:

- a) a far data dal 14-04-2008 i ricorrenti SCROFANI, BIRRECI, PULVIRENTI e CATALANO.
- b) a far data dal 12-02-2008 il ricorrente SCIACCA.
- c) a far data dal 29-07-2008 il ricorrente LOMBARDO.

I relativi contratti a tempo determinato allora stipulati li avevano visti inquadrati e, di guisa, destinatari del trattamento economico – giuridico di cui alla categoria C posizione economica (cfr. 1) iniziale del CCNL Regioni Autonomie – Locali, oggi C.C.N.L. Funzioni Locali.

Al solo fine di accedere alla procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro all'interno dell'Ente, che le allora vigenti normative regionali e nazionali ritenevano ammissibile, senza espletamento di alcuna procedura concorsuale, solo per le quelle in categoria A e B, essi esprimevano l'assenso alla stabilizzazione dei loro rapporti di lavoro in detta categoria inferiore (cfr. categoria B - posizione economica iniziale), seppur come appare evidente, tale declassamento arrecava ad essi un notevole nocimento alla propria carriera.

II - Come è noto il C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali del 31-03-1999, ha provveduto a disciplinare il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni appunto del Comparto Regioni e Autonomie locali.

Giusto quanto previsto dall'art.2 del succitato C.C.N.L. esso si prefiggeva lo scopo di migliorare la funzionalità degli uffici, l'accrescimento dell'efficienza ed efficacia



dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità, e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

L'art.3 prevedeva che il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.

Per ciò che rileva ai fini della presente controversia, l'art.5 del CCNL del 31-03-1999 prevedeva che all'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13 (comma 1). La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri (comma 2):

a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati =

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita =

c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale =

d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: 1) diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; 2) grado di coinvolgimento nei



processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; 3) iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

III - Entrato in vigore il nuovo C.C.N.L. del comparto funzioni locali, biennio 2016-2018, con il suo articolo 16, rubricato "Progressione economica all'interno della categoria", veniva previsto quanto segue:

"1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

2. La progressione economica di cui al comma 1 nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.



IV - Orbene in questo contesto normativo – contrattuale in data 20-12-2018 veniva stipulato tra la resistente Amministrazione e le OO.SS. maggiormente rappresentative il Contratto Decentrato Integrativo per il periodo 2018-2020, al fine di disciplinare gli istituti e le materie che le norme di Legge ed i contratti collettivi demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge.

Con il suddetto contratto, veniva altresì precisato che le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla Legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti previsti, e da ultimo dal CCNL 21-05-2018 Comparto Funzioni Locali.

Per ciò che rileva ai fini della presente controversia, il citato C.C.D.I. all'art.11 stabiliva testualmente quanto segue: *Le parti concordano che, tenuto che negli anni 2017 e 2018 non sono state effettuate progressioni economiche orizzontali, tale istituto viene attivato negli anni 2019 e 2020 destinando per ciascuna annualità, risorse tali da consentire la progressione per le seguenti quote di personale delle categorie: anno 2019 categoria B 90 progressioni (per una quota del 32,97%) e anno 2020 categoria B 40 progressioni (per una quota del 15,09%); le eventuali economie aggiuntive ulteriori rispetto a quelle derivanti da cessazioni dal servizio già programmate nel corso dell'anno 2019 andranno a finanziare la progressione economica orizzontale per il personale della categoria B a valere per il 2020, fino alla concorrenza delle stesse risorse e ferme restando il limite di n.90 progressioni. Il personale interessato è quello in servizio nell'Ente per la prima applicazione dell'Istituto a far data dal 01-01-2019. Il personale interessato deve possedere un requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 01-01 dell'anno come sopra specificato.*

Per ciò che maggiormente rileva ai fini della questione giuridica sottoposto al vaglio del Tribunale adito, il C.C.D.I. in parte qua prevedeva, sempre testualmente:



Il criterio su cui fondare la progressione economica è fissato prevalentemente nella valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è attivato l'istituto (in prima applicazione, l'anno 2019).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si stabilisce un punteggio massimo di 100 punti così attribuiti:

- a) Valutazione del dirigente espressa tenendo conto della media delle valutazioni conseguite nel triennio antecedente l'anno di attivazione dell'Istituto (massimo 60 punti).
- b) anzianità nella categoria economica acquisita nell'Ente attualmente posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo =
- c) anzianità di servizio di lavoro subordinato maturata nell'Ente nella categoria giuridica posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo =

Proseguiva ancora il C.C.D.I. affermando che a parità di punteggio si sarebbero applicati i seguenti criteri di priorità, e vale a dire: minor numero di progressioni nell'attuale categoria, anzianità di servizio maturata nell'ente con rapporto di lavoro subordinato, maggiore anzianità anagrafica.

Ed ancora proseguiva il CCDI disponendo che ogni dipendente avrebbe ricevuto dal Servizio Gestione del personale la propria scheda di valutazione sottoscrivendone il contenuto per ricezione, e sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti punti il predetto Servizio di gestione del personale avrebbe approvato la graduatoria unica provvisoria e, successivamente ad eventuali osservazioni predisposte dagli interessati, la graduatoria definitiva.

V - Orbene i ricorrenti, quali dipendenti a tempo indeterminato della resistente Amministrazione, hanno partecipato di diritto alla procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale indetta per l'anno 2019 e per la categoria di appartenenza, ovvero per la categoria B, concorrendo tutti per l'attribuzione della



progressione economica superiore rispetto a quella di appartenenza, ed ovvero concorrendo per la posizione economica 3 all'interno della categoria B.

Con determinazione n.3708 del 15-11-2019, il Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane della intimata Amministrazione, approvava in via definitiva la graduatoria relativa alla progressione economica orizzontale per cui è causa (PEO anno 2019), dando mandato al competente Ufficio Trattamento economico di attribuire ai soggetti collocati nei primi 90 posti (cfr. con riferimento alla categoria B) il nuovo trattamento giuridico ed economico con effetto dal 01-01-2019.

Con riferimento alla graduatoria PEO anno 2019, si osserva come i ricorrenti si siano collocati nelle seguenti posizioni e con i seguenti punteggi:

1 – SCROFANI ALFIO CLAUDIO, punteggio 73,00, posizione 255 =

2 – BIRRECI SALVATORE, punteggio 73,00, posizione 256 =

3 – GRAZIELLA PULVIRENTI, punteggio 73,00, posizione 258 =

4 – MARIO CATALANO, punteggio 73,00, posizione 259 =

5 – MARIO LOMBARDO, punteggio 73,00, posizione 261 =

6 – GAETANO SCIACCA, punteggio 73,00, posizione 265 =

La posizione in graduatoria di merito di ciascuno dei candidati, e quindi anche dei ricorrenti, che si basava esclusivamente sui criteri sopra individuati e stabiliti dal C.C.D.I. del 20-12-2018, veniva decisamente determinata dal punteggio attribuito relativo al criterio “anzianità nella categoria economica posseduta nell’Ente” e dal criterio della “anzianità di servizio di lavoro subordinato maturata nell’Ente nella categoria giuridica posseduta ed espressa in anni (1 punto per anno, escludendo le frazioni di anno)”; ed infatti le valutazioni delle performance individuali espresse dal Dirigente, si attestavano tutte al punteggio massimo (60 punti) e/o giù di lì, con un evidente appiattimento di detto criterio di valutazione ed una prevalenza in buona sostanza totale degli altri due criteri.



Agli odierni ricorrenti, infatti, i quali come sopra attestato e documentato dagli allegati attestati di servizio nel periodo dal 20-12-2001 al 2008 (vedi differenziazioni sopra, in relazione al mese), hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato – addirittura nella superiore categoria C1 – non veniva attribuito alcun punteggio, avendo ritenuto l'Amministrazione che i criteri stabiliti dal C.C.D.I. non potessero interpretarsi nel senso di attribuire un punto per ogni anno di servizio prestato nella categoria superiore rispetto alla categoria B, né ai fini dell'anzianità di servizio, né ai fini dell'anzianità nella posizione economica iniziale.

VI - L'impugnata graduatoria P.E.O. anno 2019, veniva tuttavia censurata davanti all'adito Tribunale (R.G. 6931-200) da tanti colleghi degli odierni ricorrenti nella loro medesima situazione sostanziale, i quali contestavano la mancata attribuzione in loro favore sia del punteggio ad essi spettante per l'anzianità giuridica maturata in categoria C sotto l'egida del contratto a tempo determinato, che del punteggio ad essi spettante per l'anzianità economica maturata sempre in categoria C sotto l'egida del contratto a tempo determinato. Per l'effetto essi chiedevano al Giudice adito di accertare il loro diritto a vedersi valutati ai fini della corretta attribuzione del punteggio ad essi spettante, con 1 punto per anno sia l'anzianità giuridica da essi maturata in categoria C, che quella economica maturata nella posizione economica della stessa categoria C, con conseguente emanando ordine alla resistente Amministrazione di riformulazione della graduatoria PEO anno 2019.

Nelle more della decisione del suddetto procedimento, l'intimata Amministrazione, in ossequio sempre al succitato C.C.D.I. del 20-12-2018, dava corso all'attribuzione della procedura PEO anno 2020, con effetti giuridici ed economici ancorati al 01-01-2020, e con riguardo alla categoria B veniva prevista l'attribuzione di n.77 progressioni economico orizzontali.

Alla predetta procedura partecipavano anche stavolta i ricorrenti, i quali si collocavano nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 3410 del 09-10-2020, nelle



posizioni 164 (SCROFANI), 165 (BIRRECI), 167 (PULVIRENTI), 168 (CATALANO), 170 (LOMBARDO) e 174 (SCIACCA), con il punteggio di 75/100, posizione che non gli consentiva di essere dichiarati vincitori della procedura PEO anno 2020, e quindi essi venivano ancora ancorati nella posizione economica 2 della categoria B; anche in tal caso, ed ovvero nella procedura PEO 2020, non veniva in alcun modo valutata l'anzianità giuridica ed economica vantata dai ricorrenti nella categoria C dal 2001 al 2008, per oltre 6 anni.

VII - Con sentenza n.1174-2022, il Tribunale adito si pronunciava sul predetto ricorso R.G. 6931-2020 proposto dai colleghi degli odierni ricorrenti, e lo accoglieva integralmente.

Con la succitata sentenza, passata in giudicato, veniva ordinato all'Amministrazione resistente di riformulare la graduatoria P.E.O. anno 2019, attribuendo ai ricorrenti i punteggi aggiuntivi ad essi spettanti per effetto dell'anzianità giuridica ed economica da essi maturata in categoria C sotto l'egida dei rispettivi contratti a tempo determinato.

Per l'effetto l'Ente resistente con Determinazione Dirigenziale 1960 del 14-06-2022, in esecuzione della sentenza in questione, riformulava la graduatoria PEO 2019, modificando solo il punteggio da attribuire ai predetti ricorrenti in ossequio al succitato dettato giurisdizionale.

Per ciò che rilava ai fini della presente controversia, negli ultimi 6 posti della graduatoria così come riformulata, si collocavano con il punteggio di 90/100 (i signori CONSOLI, CAPONITI, PALUMBO, TOMASELLO), e di 89,70/100 (i signori CONTE, BIANCOLA).

Qualora agli odierni ricorrenti, al pari di quelli che avevano adito con successo l'adito Tribunale, e destinatari della sentenza passata in giudicato n.1174-2022, fossero stati attribuiti i punteggi ad essi spettanti per l'anzianità giuridica ed economica maturata in categoria C (sotto l'egida del contratto a tempo determinato, n.6 anni valutabili dal dicembre 2021 al febbraio/aprile 2008), agli stessi sarebbero stati attribuiti ulteriori 12



punti, che gli avrebbero consentito di totalizzare il punteggio di 87/100, e quindi non sarebbero stati dichiarati vincitori.

Discorso ben diverso, invece, per quanto concerne la graduatoria PEO 2020.

Ed invero, se ai ricorrenti fossero stati attribuiti i n.12 punti ad essi spettanti, gli stessi avrebbero totalizzato n.87/100 punti, e sarebbero stati dichiarati vincitori della procedura PEO 2020, ed infatti i candidati collocati dal 55° al 77° posto avevano collezionato l'inferiore punteggio di 82/100.

Di guisa che sarebbero rientrati nel novero dei 77 posti da ricoprire con la procedura PEO 2020, e sarebbero stati dichiarati vincitori della procedura PEO 2020, e si sarebbero visti inquadrare con la categoria B posizione economica 3 a far data dal 01-01-2020.

Ragione per cui gli stessi, al pari dei colleghi ricorrenti e destinatari della sentenza n,1174-2022, hanno interesse ad adire l'intestato Tribunale porgendo le seguenti considerazioni di DIRITTO

**ILLEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PEO 2020 –
ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART.11 DEL CCDI
DEL 20-12-2018 - DIRITTO DEI RICORRENTI A VEDERSI VALUTATO CON
L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTO PER OGNI ANNO O FRAZIONE DI ANNO
SUPERIORE A SEI MESI IL SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE
DELL'ENTE SOTTO L'EGIDA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
QUANDO ERANO INQUADRATI IN CATEGORIA C (ANZIANITA' GIURIDICA
ED ECONOMICA) =**

I - Stante quanto affermato e dedotto nelle premesse di fatto del presente ricorso, i ricorrenti prima di essere stabilizzati alle dipendenze della intimata Amministrazione, hanno prestato servizio presso la stessa con contratti a tempo determinato di natura subordinata con decorrenza dal 20-12-2001, e scadenza ancorata alla data della stabilizzazione stessa (per



un gruppo degli stessi, sino al 14-04-2008, e per un altro gruppo sino al febbraio 2008 e luglio 2008).

Durante l'esecuzione di tali contratti a tempo determinato della durata, rispettivamente, di oltre 6 anni, questi – giusti gli allegati attestati di servizio – erano inquadrati in categoria C; al solo fine di accedere alle procedure di stabilizzazione bandite dalla Amministrazione Provinciale, gli stessi dovettero accettare il declassamento nella inferiore categoria B di attuale appartenenza.

Orbene dall'esame del CCDI del 20-12-2018, ed in specie dal suo articolo 11, ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante a ciascun dipendente, veniva stabilita una apposita griglia di punteggi, ed ovvero:

a) punti 60/100, derivanti dalla media delle valutazioni delle performance del dipendente nei tre anni precedenti al 31-12-2018 (ovvero, 2016,2017 e 2018) =

b) fino ad un massimo di punti 20/100, derivanti dalla attribuzione di un punto per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente nella categoria giuridica posseduta (e, quindi, sino ad un massimo di 20 anni) =

c) fino ad un massimo di punti 20/100, derivanti dalla attribuzione di un punto per ogni di servizio prestato nella posizione economica inerente alla categoria giuridica posseduta dal dipendente (e, quindi, sino ad un massimo di 20 anni) =

Orbene con riferimento ai parametri di cui ai superiori punti b) e c), è di tutta evidenza che il servizio valutabile per la dizione categoria giuridica posseduta, e anzianità posseduta nella posizione economica non può essere solo quello prestato nella categoria di appartenenza, ma deve necessariamente comprendere anche quello prestato nella categoria superiore e nella relativa posizione economica ove era inquadrato il ricorrente e, nella specie, ove erano inquadrati i ricorrenti all'atto della stipula del contratto a tempo determinato e sino alla data di transito nei ruoli della resistente Amministrazione (cfr. con contratto a tempo indeterminato).



Non avrebbe alcun senso ritenere valutabile il solo servizio prestato nella categoria giuridica posseduta (cfr. ovvero la categoria B), e non ammettere la valutazione del servizio prestato nella categoria superiore (cfr. ovvero la categoria C).

A ragione quindi si ritiene che l'Amministrazione resistente, nell'attribuire ai ricorrenti il punteggio di cui ai superiori punti b) e c), abbia erroneamente applicato ed interpretato l'art.11 del CCDI che, in esegesi con le finalità di cui all'art.5 del CCNL del 31-03-1999 e dell'art.16 del CCNL 2016-2018, ha inteso attribuire le bandite progressioni in favore dei soggetti che hanno militato per più anni nella categoria giuridica posseduta – ma anche nella categoria giuridica superiore a quella posseduta.

E' quindi di ogni evidenza che la locuzione categoria giuridica posseduta, debba comprendere – gioco forza – anche la valutazione del servizio prestato – formalmente – in una categoria superiore e nella posizione economica allora posseduta.

Sarebbe invero aberrante ammettere che se i ricorrenti avessero prestato servizio a tempo determinato in categoria B tale servizio gli sarebbe stato valutato, mentre non sarebbe valutabile il servizio prestato in una categoria superiore a cui – solo per essere stabilizzati – hanno dovuto abdicare.

Si ritiene quindi senza ombra di dubbio che la disposizione invocata – art.11 del CCDI – debba essere interpretata nel senso di attribuire un punto per ogni anno di servizio ai ricorrenti per l'attività prestata in categoria C e nella posizione economica ad essa inerente.

E quindi ai ricorrenti sopra indicati inquadrati a tempo indeterminato a far data dal 12/02/2008, 14/04/2008, spettavano di diritto, ulteriori 12 punti a titolo di 1 punto per ogni anno per la voce anzianità giuridica, e di n. 1 punto per ogni anno per l'anzianità economica, posseduta allorquando erano in servizio a tempo determinato ed inquadrati in categoria C.

Ove ai ricorrenti fossero stati correttamente valutati i predetti titoli, gli stessi avrebbero ottenuto il punteggio di 87/100, e sarebbero stati dichiarati vincitori della procedura PEO 2020, con effetti dal 01-01-2020.



Ed ancora qualora l'art.11 del CCDI dovesse essere interpretato nel senso della inammissibilità della attribuzione dei punteggi rivendicati dai ricorrenti, tale clausola sarebbe nulla per evidente violazione del principio di non discriminazione tra rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato e, di guisa, la detta clausola dovrà essere disapplicata dal Giudice adito con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi valutato il servizio prestato in categoria C, sia sotto l'aspetto dell'anzianità giuridica, che economica.

II – Orbene, come già dedotto in punto di fatto, vi è ancora da dire che identico ricorso è stato proposto da colleghi degli odierni ricorrenti avanti all'adito Tribunale di Catania sezione lavoro (R.G. 6391-2020), con il quale venivano mosse le medesime censure fraposte con il presente ricorso (situazioni perfettamente identiche), e veniva censurata la mancata attribuzione in favore dei predetti ricorrenti sia dell'anzianità giuridica, che dell'anzianità economica vantata allorquando erano inquadrati a tempo determinato in categoria C.

Il succitato ricorso è stato integralmente accolto con la sentenza n.1174-2022 dell'adito Tribunale, passata in giudicato, ed all'esito della quale all'Amministrazione resistente è stato ordinato di riformulare la graduatoria P.E.O. anno 2019, attribuendo ai ricorrenti i punteggi aggiuntivi ad essi spettanti per effetto dell'anzianità giuridica ed economica da essi maturata in categoria C sotto l'egida dei rispettivi contratti a tempo determinato.

Tale graduatoria è stata riformulata con la allegata determinazione dirigenziale 1960 del 14-06-2022; in essa, ed ovvero nella graduatoria PEO 2019, così come riformulata, sono stati ricollocati molti dei vincitore della PEO 2020 per cui è causa, ed ovvero i ricorsisti PEO 2019 signori Fonte Maria Rita, Antonino Torrisi, Nunzia De Pasquale, Angelo Lombardo, Sebastiano Scandurra, Francesca Valeria Susinna, Anna Maria Torre, Maria Rizzo e Maria Concetta Rapisarda.



Per tutti questi motivi si

CHIEDE

Voglia l'adito Tribunale di Catania sezione lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, così statuire:

a) previa disapplicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle progressioni orizzontali per cui è causa (PEO 2020), ed ove occorra previa declaratoria di nullità in parte qua dell'art.11 del CCDI del 20-12-2018, accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi valutato il servizio da essi prestato alle dipendenze del resistente Ente con contratto a tempo determinato in categoria "C", in ragione di un punto per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sia con riferimento al criterio della anzianità di servizio, che con riferimento al criterio della anzianità nella posizione economica (punti b, c del CCDI del 20-12-2018), e per l'effetto ordinare alla intimata Amministrazione di rielaborare la graduatoria per cui è causa in ossequio a quanto dedotto e richiesto =

b) condannare l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.

Si allegano:

- 1) certificati di servizio dei ricorrenti
- 2) schede di attribuzione punteggi PEO 2019.
- 3) CCNL del 31-03-1999 stralcio
- 4) CCNL Funzioni Locali 2016-2018
- 5) C.C.D.I del 20-12-2018 stralcio
- 6) provvedimento di approvazione graduatoria definitiva e graduatoria allegata PEO 2019.
- 7) provvedimento di approvazione graduatoria PEO 2020 e graduatoria allegata.
- 8) sentenza 1174-2022 Tribunale Catania sezione lavoro.



9) provvedimento rielaborazione graduatoria PEO 2019 a seguito sentenza TAR Catania e graduatoria rielaborata.

Valore € 5.000,00 – C.U. € 49,00.

Catania, 14-11-2022

Avv. Enrico N. Buscemi





TRIBUNALE DI CATANIA
(art. 415 c.p.c.)

Il Giudice,
letto il ricorso che precede,
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.,
ritenuto che la già programmata attività processuale e il carico del ruolo
non consentono la fissazione dell'udienza prima della data di seguito
indicata;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **13.9.2023**, ore 9:45.
Manda al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data odierna, del
ricorso introduttivo e del presente decreto al convenuto, avvertendo
quest'ultimo che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima
dell'udienza proponendo, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali,
le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui intende
avvalersi.

Catania, 21 novembre 2022

Il Giudice
Federica Porcelli





TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il giudice, Federica Porcelli, nella causa n. 11124/2022 R.G.;

visti gli artt. 127 e 127 *ter* c.p.c.;

ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 *ter* c.p.c.; ritenuto che per il contenuto delle note prescritto dalla legge possa indicarsi per le stesse la lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5; considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito;

P.Q.M.

DISPONE che l'udienza del 13/09/2023 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

ASSEGNA a tal fine alle parti **termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza** così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto;

AVVISA altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà – ove voglia - opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

Si comunichi.

Catania, 24/07/2023

Il giudice
Federica Porcelli



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZ.LAVORO
NOTE SCRITTE SOSTITUTIVE D'UDIENZA
(R.G. n. 11124/2022 – G.I. Dott.ssa Federica Porcelli)
Udienza del 13/09/2023

PER: la **CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA** (C.F. 00397470873), in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, rappresentata dall'avv. Maurizio Nicita (C.F.NCTMRZ69T22F158Z), pec: maurizio.nicita@pec.ordineavvocaticatania.it;

resistente

CONTRO

I signori **ALFIO CLAUDIO SCROFANI** nato a Catania il 25-01-1965 (C.F. SCRLCL65A25C351V), **GAETANO SCIACCA** nato a Catania il 14-08-1968 (C.F. SCCGTN68M14C351N), **SALVATORE BIRRECI** nato a Biancavilla (CT) il 14-03-1965 (C.F. BRRSVT63C14A841A), **MARIO CATALANO** nato ad Acireale (CT) il 13-03-1966 (C.F. CTLMRA66C13A028A), **MARIO LOMBARDO** nato ad Acireale (CT) il 11-09-1966 (C.F. LMBMRA66P11A028F), **GRAZIELLA PULVIRENTI** nata a Catania il 30-05-1965 (C.F. PLVGZL65E70C351L), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Nicolò Buscemi (fax 095-7463469, pec.enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania piazza Abramo Lincoln n. 19 .

ricorrenti

PREMESSO

che con provvedimento del 24/07/2023, l'adito Giudice ha disposto che il presente procedimento venga trattato secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, a tal fine, ha assegnato alle parti in causa termine sino alla data fissata per l'udienza per il deposito telematico delle note contenente le sole istanze e conclusioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO,



il sottoscritto procuratore insiste nelle difese spiegate nella memoria di costituzione e si oppone a tutte le richieste avanzate da parte ricorrente.

In particolare, chiede di voler disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ultimi sei candidati collocati in graduatoria utile della PEO 2020 con onere a carico del ricorrente.

In subordine chiede, quindi, che sia fissata udienza per la discussione con assegnazione di termine per note.

Catania (data come da firma digitale)

f.to digitalmente

Avv. Maurizio Nicita



TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
R.G. 11124-2022 – G.L. DR.SSA F. PORCELLI
UDIENZA CARTOLARE 13-09-2023
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA

Il sottoscritto avv. Enrico Nicolò Buscemi, nella qualità di procuratore e difensore dei ricorrenti signori **ALFIO CLAUDIO SCROFANI, GAETANO SCIACCA, SALVATORE BIRRECI, MARIO CATALANO, MARIO LOMBARDO e GRAZIELLA PULVIRENTI**, nel presente procedimento interposto contro la Città Metropolitana di Catania, visto il provvedimento con il quale è stato stabilito che l'udienza del 13-09-2023 si tenga con modalità cartolare, insiste in ricorso e nelle domande con esso formulate e contesta la memoria avversaria e le eccezioni sia nel rito che nel merito con essa frapposta in quanto pretestuose ed infondate.

L'avvocato Buscemi rileva, più in particolare, come la spiegata eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dal resistente Ente con la sua memoria di costituzione, e la conseguente richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ultimi sei graduati della graduatoria per la procedura P.E.O. 2020 (*graduatoria approvata con provvedimento n.3410 del 09-10-2020 del resistente Ente in atti*) collocati dal 72° posto al 77° posto (*cfr. ed ovvero nei confronti dei signori Anna Maria Torre, Maria Rizzo, Vincenzo Garretto, Salvatore Martino Sapuppo, Gaetano Bartilotta e Concetta Maria Rapisarda*), **sia del tutto priva di fondamento per i seguenti motivi già evidenziati in ricorso, ed ovvero:**

- la procedura per cui è causa per l'attribuzione della cosiddetta P.E.O. 2020, prevedeva **l'attribuzione di n.77 posizioni economiche superiori** nei confronti di altrettanti dipendenti dell'Ente che non fossero risultati vincitori della precedente P.E.O. 2019, che a sua volta prevedeva l'attribuzione di n.90 posizioni economiche superiori in favore di altrettanti dipendenti del resistente Ente.

- a seguito della sentenza n.1174-2022 del 29-03-2022 dell'adito Tribunale, passata in giudicato, ed in esecuzione della stessa, la resistente Amministrazione rielaborava la graduatoria della procedura P.E.O. 2019 (*provvedimento di rielaborazione in atti n.1960 del 14-06-2022*), ed in **detta graduatoria rielaborata P.E.O. 2019 trovavano collocazione all'interno delle prime novanta posizioni i seguenti signori collocatisi vincitori nella procedura P.E.O. 2020, ed ovvero i signori Fonte Maria Rita, Antonino Torrisi, Nunzia De Pasquale, Angelo Lombardo, Sebastiano Scandurra, Francesca Valeria Susinna, Anna Maria Torre, Maria Rizzo e Maria Concetta Rapisarda (cfr. n.9 dipendenti)**



- in sostanza, quindi, a seguito della rielaborazione della graduatoria P.E.O. 2019, e del collocamento nella stessa quali vincitori dei predetti nove dipendenti, e del mancato scorrimento da parte dell'ente della graduatoria P.E.O. 2020 a seguito della ricollocazione dei predetti nove dipendenti nella graduatoria P.E.O. 2019 quali vincitori, **la procedura P.E.O. 2020 ha visto concedersi solo n.68 posizioni a fronte delle n.77 bandite**, così che dall'auspicabile accoglimento del presente ricorso **vi sarebbero n.9 posizioni economiche libere da attribuire a fronte dei ricorrenti che sono in numero di 6.**

Alcun contro interessato, quindi, a differenza di quanto paventato ed eccepito dall'Ente è rinvenibile in considerazione della capienza dei posti da attribuire.

Si osserva, ancora, come nelle ultime sei posizioni della procedura P.E.O. 2020 vi sono soggetti (*signora Rizzo Maria, Torre Anna Maria e Maria Concetta Rapisarda*, che men che mai potrebbero rivestire la veste di contro interessate, in quanto collocate nella P.E.O. 2019 quali vincitrici a seguito della sentenza dell'adito Tribunale sopra indicata).

Si chiede, quindi, all'adito Tribunale di volere disporre rinvio della causa per discussione e decisione, non rinvenendosi alcun contro interessato per quanto sopra dedotto e documentalmente provato.

Con osservanza.

Catania, 07-09-2023

Avv. Enrico N. Buscemi





TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il giudice,
letti gli atti della causa iscritta al n. 11124/2022 R.G., trattata nelle forme di cui all'articolo 127 *ter* c.p.c., premesso il decreto con il quale è stato disposto procedersi allo svolgimento dell'udienza odierna secondo le modalità previste dalla disciplina richiamata, emette la seguente:

ORDINANZA

lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, che qui si intendono richiamate;
ritenuto che debba essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2020 per cui è causa e comunque nei confronti di tutti coloro che precedono nella stessa gli odierni ricorrenti, non essendo sufficiente ai fini dell'integrità del contraddittorio evocare in giudizio unicamente gli ultimi sei candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria per cui è causa;
ritenuto opportuno, stante l'elevato numero di destinatari, fare interloquire le parti in ordine all'opportunità di procedere alla notifica tramite pubblici proclami;

P.Q.M.

Invita le parti ad interloquire in ordine all'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 150 c.p.c. ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione utile (vincitori) nella graduatoria per cui è causa e comunque di tutti coloro che precedono nella stessa gli odierni ricorrenti;

assegna all'uopo termine di giorni trenta per il deposito di note difensive a riguardo;

rinvia la causa per il prosieguo della trattazione all'udienza del **15.11.2023, ore 10.00**.

DISPONE che la sopra indicata udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e redatte secondo quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, lett. c), e 6 del D.M. 7.8.2023, n. 110;

ASSEGNA a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato;

Si comunichi.

Catania, 13.9.2023

Il giudice
Federica Porcelli



TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

R.G. 11124-2022 – G.L. DR.SSA FEDERICA PORCELLI

UDIENZA 15-11-2023

ATTO DI COSTITUZIONE DI NUOVO PROCURATORE

PER LE PARTI RICORRENTI

Dei signori **ALFIO CLAUDIO SCROFANI** nato a Catania il 25-01-1965 (C.F. – SCRLCL65A25C351V), **GAETANO SCIACCA** nato a Catania il 14-08-1968 (C.F. – SCCGTN68M14C351N), **SALVATORE BIRRECI** nato a Biancavilla (CT) il 14-03-1965 (C.F. – BRRSVT63C14A841A), **MARIO CATALANO** nato ad Acireale (CT) il 13-03-1966 (C.F. – CTLMRA66C13A028A), **MARIO LOMBARDO** nato ad Acireale (CT) il 11-09-1966 (C.F. – LMBMRA66P11A028F), **GRAZIELLA PULVIRENTI** nata a Catania il 30-05-1965 (C.F. – PLVGZL65E70C351L), **oggi ed in virtù del presente atto tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Bonaccorsi** (fax 095-553378, posta certificata gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it) in sostituzione del precedente procuratore costituito avv. Enrico Nicolò Buscemi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania corso delle Province n.116, giuste procure su fogli separati materialmente congiunti alla busta telematica contenente il presente atto di costituzione di nuovo procuratore =

L'avvocato Gabriele Bonaccorsi dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e/o le notificazioni afferenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it =

CONTRO

La **CITTA' METROPOLITANA di CATANIA**, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dal signor avvocato Maurizio Nicita =

////

Si costituisce nel presente procedimento R.G. 11124-2022, nella qualità di nuovo procuratore e difensore dei ricorrenti signori **ALFIO CLAUDIO SCROFANI, GAETANO SCIACCA, SALVATORE BIRRECI, MARIO CATALANO, MARIO LOMBARDO e GRAZIELLA PULVIRENTI**, in sostituzione del precedente procuratore costituito signor avv. Enrico Nicolò Buscemi, l'avvocato Gabriele Bonaccorsi il quale richiama tutto quanto dedotto ed eccepito nel ricorso introduttivo ed insiste nelle conclusioni con esso rassegnate di seguito fedelmente trascritte: *Voglia*



l'adito Tribunale di Catania sezione lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, così statuire: a) previa disapplicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle progressioni orizzontali per cui è causa (PEO 2020), ed ove occorra previa declaratoria di nullità in parte qua dell'art.11 del CCDI del 20-12-2018, accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi valutato il servizio da essi prestato alle dipendenze del resistente Ente con contratto a tempo determinato in categoria "C", in ragione di un punto per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sia con riferimento al criterio della anzianità di servizio, che con riferimento al criterio della anzianità nella posizione economica (punti b, c del CCDI del 20-12-2018), e per l'effetto ordinare alla intimata Amministrazione di rielaborare la graduatoria per cui è causa in ossequio a quanto dedotto e richiesto = b) condannare l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.

Con riserva di dedurre nei termini di Legge.

Si depositano oltre alle procure alle liti (all.1), lettere di rinuncia all'incarico a firma dell'avv. Enrico N. Buscemi (all.2).

Catania, 26-09-2023

Avv. Enrico N. Buscemi



Avv. Gabriele Bonaccorsi

Corso delle Province n°116 -95127 Catania -

Tel.095-444373; fax 095-553378

e-mail: gabriele.bonaccorsi.95@gmail.com

pec: gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it

Tribunale Civile Di Catania

Sezione Lavoro

R.G. 11124/2022 - G.L. Dr.ssa Federica Porcelli

Udienza Cartolare del 15.11.2023

Note Autorizzate a seguito di Ordinanza del 13.09.2023

Nell'interesse dei signori **Alfio Claudio Scrofani** nato a Catania il 25.01.1965 (C.F. SCR LCL 65A25 C351V), **Gaetano Sciacca** nato a Catania il 14.08.1968 (C.F. SCC GTN 68M14 C351N), **Salvatore Birreci** nato a Biancavilla (CT) il 14.03.1965 (C.F. BRR SVT 63C14 A841A), **Mario Catalano** nato ad Acireale (CT) il 13.03.1966 (C.F. CTL MRA 66C13 A028A), **Mario Lombardo** nato ad Acireale (CT) il 11.09.1966 (C.F. LMB MRA 66P11 A028F), **Graziella Pulvirenti** nata a Catania il 30.05.1965 (C.F. PLV GZL 65E70 C351L), oggi tutti rappresentati e difesi **dall'Avv. Gabriele Bonaccorsi** (fax 095.553378, posta certificata gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it), in sostituzione del precedente procuratore costituito Avv. Enrico Nicolò Buscemi, giusto atto di costituzione di nuovo procuratore in atti.

Contro

La **Città Metropolitana di Catania**, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dal signor Avv. Maurizio Nicita.

Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 13.09.2023, l'adito G.L. ha emesso ordinanza invitando *"le parti ad interloquire in ordine all'opportunità di procedere ai sensi dell'art.150 c.p.c. ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione utile (vincitori) nella graduatoria per cui è causa, e comunque di tutti coloro che precedono nella stessa gli odierni ricorrenti."*

A tal riguardo, questa nuova difesa dei ricorrenti, ribadisce, dapprima, quanto già sul punto dedotto con le note di trattazione scritta depositate dal precedente procuratore in previsione della prima udienza del 13.09.2023, ed ovvero che **la procedura P.E.O. 2020 ha visto concedersi solo n. 68 posizioni a fronte delle n. 77**



Avv. Gabriele Bonaccorsi

Corso delle Province n°116 -95127 Catania -

Tel.095-444373; fax 095-553378

e-mail: gabriele.bonaccorsi.95@gmail.com

pec: gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it

bandite, così che dall'auspicabile accoglimento del presente ricorso **vi sarebbero n. 9 posizioni economiche libere da attribuire a favore dei ricorrenti che sono in numero di 6, con conseguente non necessità di procedersi alla integrazione del contraddittorio.**

Qualora l'adito G.L. dovesse ritenere che vi sia comunque la necessità di integrare il contraddittorio, questa difesa deduce come dal novero dei vincitori della graduatoria per cui è causa, nei confronti dei quali dovrebbe essere integrato il contraddittorio, **devono essere espunti i signori Fonte Maria Rita, Antonino Torrisi, Nunzia De Pasquale, Angelo Lombardo, Sebastiano Scandurra, Francesca Valeria Susinna, Anna Maria Torre, Maria Rizzo e Maria Concetta Rapisarda (cfr. n.9 dipendenti)** che, a seguito di identico contenzioso giurisdizionale a quello odierno, ove venivano rivendicati i medesimi diritti oggi chiesti dai ricorrenti, sono stati inseriti nella graduatoria P.E.O. 2019, rielaborata a seguito di sentenza dell'adito Tribunale.

Qualora, sempre, l'adito G.L. ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio, si chiede che questa venga disposta solo nei confronti dei vincitori della procedura P.E.O. 2020, ad eccezione dei soggetti sopra indicati, ed ulteriormente si chiede autorizzarsi la notifica per pubblici proclami tramite la sola pubblicazione degli atti processuali, che l'adito G.L. vorrà indicare, presso il sito istituzionale dell'Ente resistente.

Con osservanza.

Catania, 06.10.2023

Avv. Gabriele Bonaccorsi



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZ.LAVORO

NOTE DIFENSIVE

(R.G. n. 11124/2022 – G.I. Dott.ssa Federica Porcelli)

Udienza del 15/11/2023

PER: la **CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA** (C.F. 00397470873), in persona del Sindaco Metropolitanopro tempore, rappresentata dall'avv. Maurizio Nicita (C.F.NCTMRZ69T22F158Z), pec: maurizio.nicita@pec.ordineavvocaticatania.it;

resistente

CONTRO

I signori **ALFIO CLAUDIO SCROFANI** nato a Catania il 25-01-1965 (C.F. SCRLCL65A25C351V), **GAETANO SCIACCA** nato a Catania il 14-08-1968 (C.F. SCCGTN68M14C351N), **SALVATORE BIRRECI** nato a Biancavilla (CT) il 14-03-1965 (C.F. BRRSVT63C14A841A), **MARIO CATALANO** nato ad Acireale (CT) il 13-03-1966 (C.F. CTLMRA66C13A028A), **MARIO LOMBARDO** nato ad Acireale (CT) il 11-09-1966 (C.F. LMBMRA66P11A028F), **GRAZIELLA PULVIRENTI** nata a Catania il 30-05-1965 (C.F. PLVGZL65E70C351L), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Bonaccorsi .

ricorrenti

PREMESSO

che con provvedimento del 13/09/2023, l'adito Giudice ha concesso termine di giorni trenta per il deposito di note difensive concernenti l'applicabilità dell'art 150 c.p.c. al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio e comunque *“invitando le parti ad interloquire in ordine all'opportunità di procedere ai sensi dell'art.150 cpc ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in posizione utile (vincitori) nella graduatoria per cui è causa , e comunque di tutti coloro che precedono nella stessa gli odierni ricorrenti”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO,



il sottoscritto procuratore insiste nelle difese spiegate nella memoria di costituzione ed, in particolare, ribadisce l'eccezione di integrazione del contraddittorio (già accolta dall'Ill.mo Giudice adito) per le ragioni già indicate in memoria di costituzione, rendendosi a tal fine necessario, tenuto conto dell'alto numero dei controinteressati, che controparte proceda ai sensi dell'art. 150 c.p.c..

Rileva, inoltre, che non risulterebbe vero quanto sostenuto dai ricorrenti nelle note difensive, cioè che siano state concesse solo 68 posizioni a fronte delle 77 disponibili con ciò rendendosi superflua l'integrazione del contraddittorio, posto che dalla determinazione n.3410/2020 (all.n.8) risultano 77 le progressioni da attribuire.

Si ricorda che già in altri procedimenti, su richiesta del ricorrente, è stato disposto, previa autorizzazione del Giudice, che fossero pubblicati sul sito internet dell'ente, ai sensi dell'art.150 c.p.c., gli atti processuali che l'Ill.mo Giudice adito aveva preventivamente indicato.

Catania (data come da firma digitale)

f.to digitalmente

Avv. Maurizio Nicita



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZ.LAVORO

NOTE SCRITTE SOSTITUTIVE D'UDIENZA

(R.G. n. 11124/2022 – G.I. Dott.ssa Federica Porcelli)

Udienza del 15/11/2023

PER: la **CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA** (C.F. 00397470873), in persona del Sindaco metropolitano *pro tempore*, rappresentata dall'avv. Maurizio Nicita (C.F.NCTMRZ69T22F158Z), pec: maurizio.nicita@pec.ordineavvocaticatania.it;

resistente

CONTRO

I signori **ALFIO CLAUDIO SCROFANI** nato a Catania il 25-01-1965 (C.F. SCRLCL65A25C351V), **GAETANO SCIACCA** nato a Catania il 14-08-1968 (C.F. SCCGTN68M14C351N), **SALVATORE BIRRECI** nato a Biancavilla (CT) il 14-03-1965 (C.F. BRRSVT63C14A841A), **MARIO CATALANO** nato ad Acireale (CT) il 13-03-1966 (C.F. CTLMRA66C13A028A), **MARIO LOMBARDO** nato ad Acireale (CT) il 11-09-1966 (C.F. LMBMRA66P11A028F), **GRAZIELLA PULVIRENTI** nata a Catania il 30-05-1965 (C.F. PLVGZL65E70C351L), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Bonaccorsi

ricorrenti

PREMESSO

che con provvedimento del 13/09/2023, l'adito Giudice ha disposto che il presente procedimento venga trattato secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, a tal fine, ha assegnato alle parti in causa termine sino alla data fissata per l'udienza per il deposito telematico delle note contenente le sole istanze e conclusioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il sottoscritto procuratore insiste nelle difese spiegate nella memoria di costituzione e nella successiva memoria difensiva concernente l'integrazione del contraddittorio.

Catania (data come da firma digitale)

f.to digitalmente

Avv. Maurizio Nicita



Avv. Gabriele Bonaccorsi

Corso delle Province n°116 -95127 Catania -

Tel.095-444373; fax 095-553378

e-mail: gabriele.bonaccorsi.95@gmail.com

pec: gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it

Tribunale Civile Di Catania

Sezione Lavoro

R.G. 11124/2022 - G.L. Dr.ssa Federica Porcelli

Udienza Cartolare del 15.11.2023

Note scritte ex art. 127 ter

Nell'interesse dei signori **Alfio Claudio Scrofani** nato a Catania il 25.01.1965 (C.F. SCR LCL 65A25 C351V), **Gaetano Sciacca** nato a Catania il 14.08.1968 (C.F. SCC GTN 68M14 C351N), **Salvatore Birreci** nato a Biancavilla (CT) il 14.03.1965 (C.F. BRR SVT 63C14 A841A), **Mario Catalano** nato ad Acireale (CT) il 13.03.1966 (C.F. CTL MRA 66C13 A028A), **Mario Lombardo** nato ad Acireale (CT) il 11.09.1966 (C.F. LMB MRA 66P11 A028F), **Graziella Pulvirenti** nata a Catania il 30.05.1965 (C.F. PLV GZL 65E70 C351L), oggi tutti rappresentati e difesi **dall'Avv. Gabriele Bonaccorsi** (fax 095.553378, posta certificata gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it), in sostituzione del precedente procuratore costituito Avv. Enrico Nicolò Buscemi, giusto atto di costituzione di nuovo procuratore in atti.

-Ricorrenti

Contro

La **Città Metropolitana di Catania**, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dal signor Avv. Maurizio Nicita.

-Resistente

Premesso che con provvedimento del 13.09.2023, l'Ill.mo Giudicante disponeva che l'Udienza del 15.11.2023 venisse trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, a tal fine, assegnava alle parti termine sino alla data fissata per l'udienza per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Premesso altresì che questa difesa, la quale ha depositato le proprie note in data 06-10-2023, ritiene dapprima di dover controdedurre a quanto dedotto da parte resistente con note difensive del 17.10.2023 e, specificatamente, in ordine



Avv. Gabriele Bonaccorsi

Corso delle Province n°116 -95127 Catania -

Tel.095-444373; fax 095-553378

e-mail: gabriele.bonaccorsi.95@gmail.com

pec: gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it

all'affermazione secondo il quale “non risulterebbe vero quanto sostenuto dai ricorrenti nelle note difensive, cioè che siano state concesse solo 68 posizioni a fronte delle 77 disponibili con ciò rendendosi superflua l'integrazione del contraddittorio, posto che dalla determinazione n.3410/2020 (all.n.8) risultano 77 le progressioni da attribuire”;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore intende rilevare brevemente quanto in appresso.

Come si è già avuto modo di esplicitare in seno alle proprie note depositate in data 06.10.2023, nonché come significato dal precedente procuratore dei ricorrenti in seno ai propri scritti difensivi, seppur con la procedura P.E.O. 2020 l'amministrazione resistente abbia bandito con riguardo alla categoria B n. 77 posizioni economiche superiori, attribuite per intero con la determinazione n. 3410/2020 menzionata da parte resistente, successivamente il medesimo Ente con determinazione n. 1960/2022 depositata in atti, in ossequio a quanto disposto da codesto Ill.mo Tribunale con sentenza n. 1174/2022, rielaborava la graduatoria P.E.O. 2019 e collocava al suo interno n. 9 dipendenti già precedentemente inseriti quali vincitori nella graduatoria P.E.O. 2020, derivandone in concreto, considerato anche il mancato scorrimento da parte dell'ente dell'anzidetta graduatoria P.E.O. 2020, l'attribuzione di sole n. 68 posizioni a fronte delle n. 77 totali bandite.

Quindi, stante quanto già dedotto con note difensive del 06.10.2023 ed ulteriormente chiarito con le presenti note, **considerata altresì la presenza di n. 9 posizioni economiche libere da attribuire in favore dei ricorrenti che sono in n. 6**, questa difesa ribadisce come alcun contro interessato, a differenza di quanto eccepito dall'Ente, è rinvenibile in considerazione della capienza dei posti da attribuire, con conseguente non necessità di procedersi alla integrazione del contraddittorio.

Pertanto, tutto ciò premesso, dedotto ed eccepito, il sottoscritto procuratore reitera quanto già concluso e richiesto con i propri scritti difensivi, che qui sono da intendersi integralmente riportati e trascritti, e chiede all'adito Tribunale di volere disporre il rinvio della causa per discussione e decisione con termine per note e, qualora invece l'adito G.L. ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio, si chiede che questa difesa venga autorizzata alla integrazione del contraddittorio tramite notifica per



Avv. Gabriele Bonaccorsi

Corso delle Province n°116 -95127 Catania -

Tel.095-444373; fax 095-553378

e-mail: gabriele.bonaccorsi.95@gmail.com

pec: gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it

pubblici proclami sul sito istituzionale della resistente Città Metropolitana atteso

l'elevato numero di soggetti contro interessati da evocare in giudizio.

Con osservanza.

Catania, 09.11.2023

Avv. Gabriele Bonaccorsi





TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il giudice,

letti gli atti della causa iscritta al n. 11124/2022 R.G., trattata nelle forme di cui all'articolo 127 *ter* c.p.c., premesso il decreto con il quale è stato disposto procedersi allo svolgimento dell'udienza odierna secondo le modalità previste dalla disciplina richiamata, emette la seguente:

ORDINANZA

lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, che qui si intendono richiamate; osservato che parte ricorrente con la domanda giudiziale ha chiesto *«previa disapplicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle progressioni orizzontali per cui è causa (PEO 2020), ed ove occorra previa declaratoria di nullità in parte qua dell'art.11 del CCDI del 20-12-2018, accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi valutato il servizio da essi prestato alle dipendenze del resistente Ente con contratto a tempo determinato in categoria "C", in ragione di un punto per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sia con riferimento al criterio della anzianità di servizio, che con riferimento al criterio della anzianità nella posizione economica (punti b, c del CCDI del 20-12-2018), e per l'effetto ordinare alla intimata Amministrazione di rielaborare la graduatoria per cui è causa in ossequio a quanto dedotto e richiesto»;*

osservato che parte ricorrente ha inoltre dedotto che *«Ed invero, se ai ricorrenti fossero stati attribuiti i n.12 punti ad essi spettanti, gli stessi avrebbero totalizzato n.87/100 punti, e sarebbero stati dichiarati vincitori della procedura PEO 2020, ed infatti i candidati collocati dal 55° al 77° posto avevano collezionato l'inferiore punteggio di 82/100»;*

ritenuto che nel caso di specie sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti tutti i soggetti collocatisi in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2020 per cui è causa;

rilevato, infatti, che i primi soggetti collocatisi in graduatoria hanno ottenuto un punteggio di 85, inferiore a quello che verrebbe attribuito ai ricorrenti in caso di accoglimento della domanda;

osservato inoltre che parte ricorrente ha affermato, ma non in concreto comprovato, che l'*«Ente con determinazione n. 1960/2022 depositata in atti, in ossequio a quanto disposto da codesto Ill.mo Tribunale con sentenza n. 1174/2022, rielaborava la graduatoria P.E.O. 2019 e collocava al suo interno n. 9 dipendenti già precedentemente inseriti quali vincitori nella graduatoria P.E.O. 2020, derivandone in concreto, considerato anche il mancato scorrimento da parte dell'ente dell'anzidetta graduatoria P.E.O. 2020, l'attribuzione di sole n. 68 posizioni a fronte delle n. 77 totali bandite»;* non risultando agli atti di causa la graduatoria così come in tesi riformulata;

ritenuto pertanto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti tutti i soggetti collocatisi in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2020 per cui è causa;

osservato che, con le note sostitutive dell'udienza, parte ricorrente ha chiesto *«solo nei confronti dei vincitori della procedura P.E.O. 2020, ad eccezione dei soggetti sopra indicati, ed ulteriormente si chiede autorizzarsi la notifica per pubblici proclami tramite la sola pubblicazione degli atti processuali, che l'adito G.L. vorrà indicare, presso il sito istituzionale dell'Ente resistente»;*

ritenuto che le modalità di notificazione mediante pubblici proclami invocate da parte ricorrente non corrispondo a quelle previste dall'art. 150 c.p.c.;



ritenuto pertanto di non poter imputare alla parte la volontà di procedere alla notificazione mediante pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.;
ritenuto pertanto necessario che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti vincitori della PEO 2020 ed inseriti nella relativa graduatoria con le modalità tradizionali;
visto l'art. 102 c.p.c.

P.Q.M.

Ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti tutti i soggetti collocatisi in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2020 per cui è causa, assegnando all'uopo termine perentorio di giorni 90 per notificare a detti soggetti gli atti di causa, inclusa la presente ordinanza.

Fissa per la verifica della regolarità del contraddittorio e per il prosieguo della trattazione l'udienza del **10.4.2024, ore 10.00.**

Si comunichi.

Catania, 16.11.2023

Il giudice
Federica Porcelli



Avv. Gabriele Bonaccorsi

Corso delle Province n°116 -95127 Catania -

Tel.095-444373; fax 095-553378

e-mail: gabriele.bonaccorsi.95@gmail.compec: gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it**Tribunale Civile Di Catania****Sezione Lavoro****R.G. 11124/2022 – G.L. Dr.ssa Federica Porcelli****Istanza di autorizzazione alla notificazione****per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.**

Istante l'Avv. Gabriele Bonaccorsi (fax 095.553378, posta certificata gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it), nella qualità di procuratore costituito e nell'interesse dei signori **Alfio Claudio Scrofani** nato a Catania il 25.01.1965 (C.F. SCR LCL 65A25 C351V), **Gaetano Sciacca** nato a Catania il 14.08.1968 (C.F. SCC GTN 68M14 C351N), **Salvatore Birreci** nato a Biancavilla (CT) il 14.03.1965 (C.F. BRR SVT 63C14 A841A), **Mario Catalano** nato ad Acireale (CT) il 13.03.1966 (C.F. CTL MRA 66C13 A028A), **Mario Lombardo** nato ad Acireale (CT) il 11.09.1966 (C.F. LMB MRA 66P11 A028F), **Graziella Pulvirenti** nata a Catania il 30.05.1965 (C.F. PLV GZL 65E70 C351L), ricorrenti nel giudizio promosso dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale contro la **Città Metropolitana di Catania**, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dal signor Avv. Maurizio Nicita.

Premesso che con provvedimento del 16.11.2023, l'Ill.mo Giudicante riteneva *“necessario che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti vincitori della PEO 2020 ed inseriti nella relativa graduatoria con le modalità tradizionali” poiché riteneva altresì “di non poter imputare alla parte la volontà di procedere alla notificazione mediante pubblici proclami con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.”;*

Considerato che, conseguentemente e per tali motivi, ordinava a parte ricorrente di *“integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti tutti i soggetti collocatisi in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2020 per cui è causa, assegnando all'uopo termine perentorio di giorni 90 per notificare a detti soggetti gli atti di causa, inclusa la presente ordinanza.”*

Ritenuto che, come già significato in seno ai propri scritti difensivi, sussistono gravi ed oggettive difficoltà per procedere alla notificazione individuale del ricorso e degli



Avv. Gabriele Bonaccorsi

Corso delle Province n°116 -95127 Catania -

Tel.095-444373; fax 095-553378

e-mail: gabriele.bonaccorsi.95@gmail.compec: gabriele.bonaccorsi@pec.ordineavvocaticatania.it

ulteriori atti, derivante dal rilevante numero dei controinteressati (n.77) nonché dalla oggettiva difficoltà riscontrata da questa difesa di reperire tutti i dati anagrafici degli stessi;

Ritenuto, altresì, che parte ricorrente nelle proprie note difensive, si era premurata di chiedere di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami esprimendo semplicemente la sua preferenza per la sola pubblicazione presso il sito istituzionale del resistente Ente, senza tuttavia che tale esplicitata richiesta precludesse la notifica per pubblici proclami con le modalità tradizionali ex art. 150 c.p.c., domanda che riteneva tacitamente proposta;

Rilevato che è interesse dell'istante chiedere, come già significato, di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

Tanto premesso e considerato l'istante,

CHIEDE

Al Giudice adito di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti dichiarati vincitori della procedura PEO 2020, tramite notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., secondo appunto le disposizioni di cui all'art. 150 c.p.c. stesso, con indicazione da parte dell'adito G.L. dei tempi e delle modalità delle operazioni, e con richiesta di esonero dalla indicazione nominativa dei controinteressati.

In subordine il sottoscritto procuratore chiede al G.L. di voler concedere un termine per la notifica con le cd. modalità tradizionali superiore rispetto a quello attualmente previsto, pari a 90 giorni con decorrenza dalla data dell'ordinanza del 16.11.2023, attese le difficoltà riscontrate a reperire gli indirizzi di residenza di ciascuno dei controinteressati stessi.

Con osservanza.

Catania, 06.12.2023

Avv. Gabriele Bonaccorsi





TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il giudice,

vista l'istanza, depositata il 6.12.2023, con cui i ricorrenti hanno chiesto volersi autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria PEO 2020 per cui è causa;

osservato che i ricorrenti con la domanda giudiziale hanno chiesto *«previa disapplicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle progressioni orizzontali per cui è causa (PEO 2020), ed ove occorra previa declaratoria di nullità in parte qua dell'art.11 del CCDI del 20-12-2018, accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi valutato il servizio da essi prestato alle dipendenze del resistente Ente con contratto a tempo determinato in categoria "C", in ragione di un punto per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sia con riferimento al criterio della anzianità di servizio, che con riferimento al criterio della anzianità nella posizione economica (punti b, c del CCDI del 20-12-2018), e per l'effetto ordinare alla intimata Amministrazione di rielaborare la graduatoria per cui è causa in ossequio a quanto dedotto e richiesto»;*

osservato che i ricorrenti hanno dedotto che *«Ed invero, se ai ricorrenti fossero stati attribuiti i n.12 punti ad essi spettanti, gli stessi avrebbero totalizzato n.87/100 punti, e sarebbero stati dichiarati vincitori della procedura PEO 2020, ed infatti i candidati collocati dal 55° al 77° posto avevano collezionato l'inferiore punteggio di 82/100»;*

rilevato, infatti, che i primi soggetti collocatisi in graduatoria hanno ottenuto un punteggio di 85, inferiore a quello che verrebbe attribuito ai ricorrenti in caso di accoglimento della domanda, con la conseguenza che gli stessi potrebbero essere lesi dall'accoglimento della domanda giudiziale;

ritenuto pertanto che nel caso di specie sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti tutti i soggetti collocatisi in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2020 per cui è causa;

vista l'ordinanza del 16.11.2023 con cui è stato ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti tutti i soggetti collocatisi in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2020 per cui è causa;

vista l'istanza formulata il 6.12.2023, con la quale i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

ritenuto che in merito alla superiore richiesta vanno trasmessi gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per quanto di competenza;

P.Q.M.

Rimette gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per le determinazioni di competenza.

Si comunichi.

Catania, li 12.12.2023.

Il giudice
Federica Porcelli



N. R.G. 11124/2022



**TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO**

Il giudice,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 11124/2022;

vista l'istanza formulata in data 6.12.2023;

visto il provvedimento del 18.12.2023, pervenuto il 27.12.2023, con cui il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero in data 15.12.2023, ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

DISPONE

Che entro i termini di comparizione copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania;

che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania
www.csacatania.ct-egov.it;

conferma l'udienza del **10.4.2024, ore 10:00**, già fissata con ordinanza del 16.11.2023.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 03/01/2024

Il giudice

Federica Porcelli



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 3-bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16- quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1. L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, il sottoscritto **Avv. Gabriele Bonaccorsi**, C.F. - BNC GRL 95D03 C351T, procuratore e difensore dei Sig.ri Alfio Claudio Scrofani (C.F. - SCR LCL 65A25 C351V), Gaetano Sciacca (C.F. -SCC GTN 68M14 C351N), Salvatore Birreci (C.F. - BRR SVT 63C14 A841A), Mario Catalano (C.F. - CTL MRA 66C13 A028A), Mario Lombardo (C.F. - LMB MRA 66P11 A028F), Graziella Pulvirenti (C.F. - PLV GZL 65E70 C351L), attesta che il **Ricorso** iscritto al n. **11124/2022 R.G.**, gli **atti ed i verbali di causa**, il **Decreto di fissazione udienza** del 16.11.2023, nonché l'**Ordinanza** emessa in data 03.01.2024 dal GdL del Tribunale Civile di Catania, **Dott.ssa Federica Porcelli** col quale è stata autorizzata la **notifica per pubblici proclami**, sono copie conformi ottenute ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, introdotto dal D.L. n. 90/2014, dei relativi corrispondenti documenti informatici del fascicolo iscritto al n. **11124/2022 R.G.**, dal quale sono stati estratti.

Catania, 08.01.2024

Avv. Gabriele Bonaccorsi